



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 1 "Assetto istituzionale e territoriale degli
enti locali"

Palermo, 20/7/2015
Prot. n. 11514

CIRCOLARE N. 7 DEL 20 LUG. 2015

OGGETTO: Legge Regionale 26 giugno 2015, n.11. "Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie".

**Ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli
Comunali, ai Commissari Straordinari dei
Comuni siciliani**

Ai Segretari dei Comuni siciliani

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 3 luglio 2015, è stata pubblicata la Legge 26 giugno 2015, n.11, recante "Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie".

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate dalla legge di cui si discute sono dirette ad armonizzare la normativa regionale con quella nazionale, con riferimento sia alla composizione dei consigli e delle giunte comunali, che allo status di amministratore locale.

Al riguardo, giova precisare che le disposizioni contenute agli artt. 1 e 2 della Legge n. 11/2015, rinviano al "primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge, la riduzione del numero dei consiglieri comunali (art.1, comma 4), la riduzione del numero degli assessori comunali (art.1, comma 4), nonché l'applicazione della nuova misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza dei consiglieri (art.2, comma 1).

Per quanto attiene i permessi disciplinati dall'art. 20 della l.r. n. 30/2000, il comma 2 dell'art. 2 della l.r. n. 11/2015, introduce, con le lett. a), b) e c), alcune modifiche, ridisegnando, per alcuni aspetti, un nuovo regime dei permessi medesimi e dei rimborsi che, per questi, gravano sulle Amministrazioni locali.

In ordine alla decorrenza delle modifiche introdotte dal comma 2 dell'art. 2 della l.r. n. 11/2015, all'art. 20 della l.r. n. 30/2000, deve farsi riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. n. 11/2015, il quale prescrive che "I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. In caso di mancato adeguamento trova applicazione quanto previsto dai medesimi articoli".

In tal senso, pertanto, mentre per quanto attiene le disposizioni contenute agli artt. 1 e 2, comma 1, della l.r. n. 11/2015, queste decorrono dal "primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge", come da esplicita disposizione normativa, le modifiche introdotte con il comma 2 dell'art. 2 della l.r. n. 11/2015, decorrono, comunque, a far data dal sessantunesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, ancorché i comuni non abbiano ancora provveduto all'adeguamento degli statuti e dei regolamenti.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Arch. Giuseppe Morale)



L'ASSESSORE

(dott. Giovanni Pistorio)